

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede l'emanazione di regolamenti in delegificazione volti al riordino degli enti pubblici non economici, stabilendo, altresì, che gli enti non riordinati nei termini sono soppressi. A tal fine la disposizione in parola richiama l'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il quale, prefiggendosi l'obiettivo di contrarre la spesa destinata al funzionamento delle pubbliche amministrazioni e, nel contempo, di incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi dalle stesse erogati, detta i principi e i criteri direttivi che i suddetti regolamenti sono tenuti a rispettare per il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione degli enti.

Nel dubbio, per vero non fugato tempestivamente da alcuna norma o atto di interpretazione ufficiale, circa la riconducibilità di alcuni (segnatamente, gli Enti parco ed il Consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, in quanto ente assimilato a quelli di ricerca) dei soggetti di diritto riordinati mediante il presente regolamento, all'ambito di applicazione del meccanismo (c.d. taglia-enti) di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si è inteso per ragioni prudenziali non sottrarli all'operazione di riordino.

Peraltro, dei principi e criteri direttivi enucleati sotto le lettere da *a*) a *g*) del comma 634, l'unico che è apparso concretamente applicabile nei confronti degli Enti Parco, dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino, del Consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna e del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, è quello riportato nell'alea della lettera *d*) del comma 634, ossia *"la riduzione dei componenti degli organi collegiali almeno del 30% con salvezza della funzionalità dei predetti organi"*.

Per tali enti si rivela impraticabile, infatti, la trasformazione in soggetti di diritto privato o la soppressione e messa in liquidazione, in quanto tale criterio è espressamente escluso per le amministrazioni che svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico.

Con particolare riferimento ai singoli enti, si rappresenta quanto segue:

Per quanto attiene agli Enti parco nazionali, l'art. 1 interviene a modificare, per la parte di interesse, le disposizioni della Legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394, che disciplinano la composizione del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, in modo da raggiungere l'obiettivo della riduzione nella misura del 30% fissato dalla lettera d) del comma 634 dell'art.2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Quanto al Consiglio direttivo, il primo comma dell'art. 1 dispone la riduzione dei componenti da dodici a otto. In particolare, si è ritenuto di eliminare due dei cinque membri designati dalla Comunità del parco; uno dei due membri designati dalle associazioni di protezione ambientale; uno dei due membri designati dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana, dall'Unione zoologica italiana, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dalle Università degli Studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco.

Con riferimento alla Giunta esecutiva, il secondo comma dell'art. 1 dispone la riduzione dei componenti da cinque a tre.

L'operazione di riordino degli organi collegiali è compiuta nel rispetto delle attribuzioni degli enti territoriali coinvolti: l'art. 1 continua infatti a prevedere che i componenti del Consiglio direttivo siano nominati sentite le regioni interessate, in piena continuità, dunque, rispetto alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, che non ha mai richiesto, al riguardo, una concertazione nella forma dell'intesa. Avvalora tale conclusione, del resto, la circostanza che la legge citata, quando lo ha voluto, ha espressamente previsto tale modalità procedimentale per la nomina di organi dell'Ente Parco: in particolare, l'intesa è richiesta per la nomina del Presidente dall'art. 9, comma 3, della legge da ultimo citata.

Va precisato, sul punto, che la riforma del titolo V della Costituzione, sopravvenuta rispetto alla disciplina legislativa delle aree protette, e il rilievo che in essa si attribuisce al principio di leale collaborazione, d'altra parte, non comportano un mutamento di tale quadro di riferimento nè impongono adempimenti ulteriori.

Sul piano del *procedimento* di approvazione della disposizione di cui all'art. 1 del presente regolamento, infatti, è pacifico l'assunto secondo il quale lo Stato non è tenuto a concordare il contenuto dei propri atti normativi con le regioni: la Corte

costituzionale ha infatti più volte ribadito che il principio di leale collaborazione non è invocabile, quale requisito di legittimità costituzionale, a proposito dell'esercizio della funzione legislativa, poiché non è individuabile un fondamento costituzionale dell'obbligo di adottare procedure collaborative atte a condizionare la funzione suddetta (sentenze n. 387 del 2007, 98 del 2007, n. 133 del 2006, n. 31 del 2005 e n. 196 del 2004), chiarendo altresì (sentenze n. 225 del 2009, n. 401 del 2007 e n. 134 del 2006) che un obbligo di coinvolgimento delle regioni non sussiste, parimenti, nella fase di esercizio della potestà regolamentare dello Stato nelle materie riservate alla sua competenza esclusiva.

Sul diverso piano del *contenuto* della norma di cui all'art. 1 del presente regolamento, si sottolinea che esso non si discosta dai principi introdotti dalla riforma costituzionale, nell'interpretazione datane dal Consiglio di Stato nel parere n. 157 del 22 gennaio 2007 della Sezione Consultiva per gli atti normativi. In quella sede si è stabilito, infatti, che le operazioni di riordino di enti mediante riduzione del numero di componenti debbano avvenire in modo tale da garantire l'equilibrio tra i diversi interessi rappresentati dagli organismi.

L'art. 2 concerne i due Enti storici - Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso - in relazione ai quali l'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha previsto un apposito procedimento per l'adeguamento della preesistente disciplina ai principi contenuti nella legge stessa, disponendo che ad esso si provveda previa intesa con le regioni interessate.

In particolare, quanto all'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, è prevista l'intesa con le regioni Piemonte e Valle d'Aosta; quanto al Consorzio del parco nazionale dello Stelvio, l'intesa deve essere raggiunta con la regione Lombardia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto stabilito dalle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige emanate con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

La necessità di tale concertazione, peraltro, è stata confermata dalla Corte costituzionale, (sent. n. 302 del 1994) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'intesa con gli enti territoriali sopra indicati per l'adeguamento della disciplina dei due Parchi in questione.

Ne consegue che, al fine di modificare uno dei principi contenuti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 (ovvero, nel caso di specie, quello riguardante la composizione degli organi collegiali) il presente decreto non è *ca se* sufficiente, non potendo ad esso conseguire l'automatica revisione della disciplina di adeguamento, per la quale rimane dunque fermo il procedimento disciplinato dall'art. 35 citato. Proprio a questo scopo è stato previsto l'art. 2 del presente decreto, il quale, pur differendo l'operatività del riordino ad un momento successivo, soddisfa le condizioni imposte dalla vigente normativa in tema di c.d. "taglia-enti". Il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all'art. 17 ha infatti stabilito che il termine del 31 ottobre, il quale, se superato, comporta la soppressione degli enti pubblici non economici, «si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino». D'altra parte, non soltanto alcuna disposizione stabilisce che a tale data debbano verificarsi i risparmi di spesa (*rectius*, debbano iniziare a prodursi gli effetti di contenimento della spesa derivanti dall'operazione di riordino) che rappresentano l'obiettivo di fondo della normativa in esame, ma neppure sono rinvenibili disposizioni tendenti a configurare rigidamente detti risparmi di spesa come effetto diretto, ancorché in ipotesi non immediato, del regolamento di riordino (potendosi da questo punto di vista altrimenti dubitare della idoneità, allo scopo, delle previsioni, contenute in diversi regolamenti di riordino, che sanciscono – per il rispetto comunque dovuto all'autonomia organizzativa dei singoli enti – la necessità di un adeguamento dello statuto sino a quel momento vigente). La disposizione di cui all'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 non esclude infatti che i regolamenti ivi previsti possano differire di un certo tempo la propria immediata operatività, purchè il differimento non sia tale da risolversi nella sostanziale vanificazione del termine legislativamente fissato.

L'art. 3 è volto a riordinare, nella prospettiva di cui alla lettera *d*) del comma 634, art. 2, L. n. 244 del 2007, gli organi collegiali dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino. Di questi ultimi, obbligatori per l'esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, del lago d'Iseo e del lago Maggiore, è stata riconosciuta la natura di enti pubblici non economici a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, n. 532, il quale li ha dichiarati necessari ai fini dello sviluppo economico, civile,

culturale e democratico del Paese e li ha inseriti nella cat. 4<sup>a</sup> della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

L'art. 3, il cui contenuto discende dalla interlocuzione con i rappresentanti degli organismi stessi, dispone la sostituzione del comitato di presidenza, organo collegiale, con un "direttore", organo monocratico, in modo da garantire ai Consorzi un risparmio pari a quello indicato dal comma 634 dell'art. 2, legge 24 dicembre 2007, n. 244. Occorre precisare che il comitato di presidenza attualmente si affianca all'organo collegiale principale, costituito dal Consiglio di amministrazione: la trasformazione operata non rischia di provocare una compromissione della funzionalità dell'ente, posto che le competenze del predetto comitato sono di tipo ausiliario e strumentale rispetto a quelle spettanti al Consiglio di amministrazione, e la sua funzione può essere utilmente svolta da un organo monocratico.

Si evidenzia, peraltro, che gli enti di cui all'art. 3 non ricevono finanziamenti statali.

Quanto al Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, previsto dal comma 10 dell'art. 114, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, esso è un parco tematico la cui gestione è affidata per legge ad un Consorzio, il quale, ai sensi del comma 10 del citato art. 114, è espressamente assimilato agli enti di ricerca di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168. A legislazione vigente, al Consorzio in questione deve riconoscersi dunque natura giuridica di ente pubblico non economico.

Peraltro, l'assimilazione agli enti di ricerca vale ad escludere per il Parco in questione l'applicazione del primo periodo dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge n. 25 giugno 2008, n. 112 (il quale prevede la soppressione automatica di alcuni enti salvo decreto di conferma, prevedendo tuttavia delle eccezioni tra cui figurano, appunto, gli enti di ricerca) ma non l'applicazione del secondo periodo della norma suddetta. Anche per il Consorzio del Parco geominerario della Sardegna, si è resa dunque necessaria un'operazione di riordino ai sensi del criterio di cui alla più volte citata lettera *d*) del comma 634, al fine di evitare l'estinzione dell'ente stesso.

A tale scopo risponde la disposizione di cui all'art. 4, volta alla riduzione degli organi collegiali del Consorzio nella percentuale del 30 per cento.

L'art. 4, primo comma, prevede la riduzione dei membri del consiglio direttivo del Consorzio dal numero di sedici, escluso il presidente del Parco, al numero complessivo di undici. In particolare, la nuova composizione prevede che i quattro

Ministeri facenti parte del Consorzio siano ancora rappresentati da quattro componenti, all'interno dei quali però deve essere compreso il presidente del Parco. Il numero di tali componenti non è stato intaccato in ragione della previsione espressa nella legge 23 dicembre 2000, n. 388, della partecipazione del Ministero dell'ambiente, del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca al Consorzio gestore del parco. Si è ritenuto inoltre di mantenere un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, nonostante questo non sia nominato dalla disposizione di cui all'art. 114, comma 10 della citata legge, in considerazione, fra l'altro, della circostanza per cui nel riordino del comitato tecnico-scientifico, come si vedrà, si è eliminata la partecipazione del soprintendente regionale per i beni e le attività culturali.

Quanto ai rappresentanti della regione autonoma della Sardegna, questi vengono ridotti dal numero di quattro al numero di tre; i rappresentanti delle province facenti parte della comunità del Parco vengono ridotti dal numero di quattro al numero di due, e la medesima riduzione di due componenti avviene con riferimento ai rappresentanti dei comuni.

Il secondo comma dispone che i componenti del comitato tecnico-scientifico passino dal numero di sette al numero di cinque: tale riduzione è stata ottenuta eliminando la partecipazione a tale organo del presidente del Parco e del soprintendente regionale per i beni e le attività culturali di cui all'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.

Si precisa che, in relazione alla formulazione dell'illustrato art. 4, la regione Sardegna ha espresso la necessaria intesa.

Quanto, infine, al Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, esso rappresenta, nell'ordinamento italiano, l'organismo competente ai sensi dei Regolamenti n. 880/92/CEE e n. 1836/93/CEE, sostituiti rispettivamente dai Regolamenti n. 1980/00/CE e n. 761/01/CE.

Le fonti comunitarie citate dispongono infatti che ogni Stato membro designi uno o più «organismi competenti» cui spetta l'esecuzione dei compiti previsti dai regolamenti stessi, e, soprattutto, che la conformazione degli organismi in questione sia tale da garantirne l'indipendenza e la neutralità.

Considerato che in questa sede si impone il rispetto dei principi contenuti nei regolamenti comunitari citati, per la diretta applicabilità che li connota e per la posizione che assumono nel sistema delle fonti (tale da consentirgli di derogare, finanche alle disposizioni di rango costituzionale, con salvezza dei soli principi supremi, come affermato dalla Corte costituzionale nelle sentt. nn. 183 del 1973, 170 del 1984, 399 del 1987 e 126 del 1996) le caratteristiche inderogabili che devono informare la natura di tale organismo ai sensi dei regolamenti stessi portano a ritenere che il Comitato in questione non possa essere configurato quale mero organo collegiale interno ad un'amministrazione, bensì debba connotarsi come soggetto autonomo.

Da tale ricostruzione deriva la necessità di operare un riordino del Comitato in parola, anche al fine di non esporre lo Stato italiano alle conseguenze di un inadempimento agli obblighi comunitari.

L'art. 5, a tale scopo, applicando ancora una volta il criterio di cui all'art. 2, comma 634 lettera *d*) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, provvede a ridurre la composizione del comitato dal numero di quattordici al numero di dieci membri, eliminando un rappresentante per ciascun Ministero competente.

Il comma 2, al fine di non alterare la funzionalità del Comitato, mantiene l'articolazione operativa dello stesso in due sezioni, le quali si occupano autonomamente delle attività riguardanti l'Ecolabel e di quelle concernenti l'Ecoaudit.

L'art. 6, infine, nel dettare una disciplina transitoria, prevede un termine di centoventi giorni, decorrente dall'entrata in vigore del presente regolamento, per l'adeguamento degli statuti degli enti riordinati dagli articoli da 1 a 4. A garanzia del conseguimento del risultato finale voluto dalle norme attuate con il presente regolamento, all'inutile decorso del suddetto termine consegue la severa sanzione consistente nel commissariamento dell'ente: in tale ipotesi, si prevede che lo statuto sia adeguato ad opera di un Commissario nominato con proprio decreto dal Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

Al secondo comma si stabilisce, inoltre, che nei sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, debbano intervenire le nomine dei componenti dei nuovi organi degli enti stessi.

Il terzo comma prevede un termine di sessanta giorni, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, per la nomina dei nuovi componenti del Comitato

per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, secondo il criterio dettato dall'art. 5.

Il quarto comma, da ultimo, dispone che l'entrata in vigore del regolamento intervenga il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Nessun intervento di riordino è stato compiuto con riferimento ai consorzi obbligatori tra privati, previsti in materia di riciclaggio dei rifiuti e disciplinati prima dal decreto legislativo n. 5 febbraio 1997, n. 22, ora dal decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152, ai quali le rispettive norme istitutive espressamente attribuiscono loro la personalità giuridica di diritto privato. Del resto, l'impossibilità di ricondurre i consorzi in parola alla categoria degli enti pubblici non economici, che vale a sottrarli alla disciplina del c.d. "taglia-enti", è avvalorata anche dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, sent. 9 maggio 2001, n. 4034).

La necessità dell'intervento di riordino è stata per vero esclusa anche per l'ISPRA, in riferimento al quale sta concludendosi il complesso *iter* approvativo del regolamento previsto dall'art. 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 3.

Analogamente, il riordino non è stato ritenuto praticabile con riferimento alle Autorità di bacino di rilievo nazionale, espressamente qualificate come enti pubblici non economici dall'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'art. 1, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13) ha infatti espressamente escluso tali enti, fino all'entrata in vigore dell'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dall'applicazione dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il quale impone alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici di provvedere alla riduzione degli assetti organizzativi.



## RELAZIONE TECNICA

Il regolamento in esame è adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama le disposizioni di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che detta principi e criteri direttivi per il riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici non economici.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto dei suddetti principi e criteri direttivi, ha scelto la soluzione che meglio risponde, sia alle esigenze di contenimento della spesa, sia a garantire la prosecuzione delle attività istituzionali. Si è proceduto, pertanto, alla razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi ed alla riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del trenta per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi, come previsto dalla lettera d) del citato comma 634.

L'attuazione del presente regolamento consente il riordino di 23 enti parco nazionali, di 1 parco geominerario (*Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna*), dei 3 Consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio (si evidenzia, peraltro, che questi ultimi 3 enti non ricevono finanziamenti statali) e del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit.

Di seguito si rappresenta una valutazione dei risparmi di spesa rispetto a quella attualmente sostenuta.

1. Per quanto attiene agli Enti parco nazionali:

Attualmente risultano istituiti 23 parchi nazionali. Per 21 di essi il presente regolamento ha portato da tredici a nove i componenti del Consiglio Direttivo e, nell'ambito di quest'ultimo, sono ridotti da 5 a 3 i componenti della giunta esecutiva. Per i restanti 2 Enti parco nazionali (Stelvio e Gran Paradiso) il regolamento rinvia ad un successivo provvedimento da adottarsi entro 120 giorni finalizzato, comunque, alla riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del trenta per cento.

Attualmente i compensi unitari dei componenti del Consiglio Direttivo sono i seguenti.

CARICA	COMP. ANNUO
Presidente	€ 33.299,04
Vice Presidente	€ 9.990,24
Consigliere membro della Giunta Esecutiva	€ 1.747,68
Consigliere non facente parte della Giunta esecutiva	€ 935,76

E' inoltre previsto un gettone di presenza di Euro 34.60 per ciascun componente del Consiglio Direttivo per un totale di Euro 449,80 a seduta.

Sulla base dei predetti compensi unitari si rappresenta che la riduzione del numero dei consiglieri consente un risparmio complessivo di euro 123.438,24 annui, a cui si aggiungono i risparmi legati ai gettoni di presenza previsti per ciascuna seduta che, sulla base del dato storico medio, sono quantificabili complessivamente in ulteriori euro 23.118,34 annui.

2. Riguardo ai Consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio che, come già accenato, non ricevono finanziamenti statali, si è provveduto a sopprimere il Comitato di presidenza in ciascuno dei 3 Enti, costituito da 7 componenti nel Consorzio del Ticino, 5 componenti nel Consorzio dell'Adda ed in 5 componenti nel Consorzio dell'Oglio. Essendo il trattamento economico legato al numero di sedute del predetto Comitato, di numerosità non predeterminabile, sulla base del dato storico il relativo minor onere a carico dei Consorzi può presumibilmente quantificarsi in euro 5.000,00 annui per il Consorzio del Ticino, in euro 4.000,00 annui per il Consorzio dell'Adda ed in euro 4.000,00 annui per il Consorzio dell'Oglio.

3. Per il Parco geominerario storico ambientale della Sardegna si è provveduto a ridurre il numero dei componenti del Consiglio direttivo da 17 a 11 nonché i membri del Comitato tecnico-scientifico da 7 a 5. Attualmente i compensi unitari dei componenti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:

CARICA	COMP. ANNUO
Presidente	€ 46.597
Consiglieri	€ 10.568

Sulla base dei predetti compensi unitari si rappresenta che la riduzione del numero dei consiglieri consente un risparmio complessivo di euro 63.408,00 annui, a cui si aggiungono i risparmi legati alle spese di missione del Presidente e rimborsi spesa per i Consiglieri che, sulla base del dato storico medio, sono quantificabili complessivamente in ulteriori euro 13.474 annui. Per quanto attiene il Comitato il rimborso spesa per i Consiglieri, sulla base del dato storico medio, è quantificabile complessivamente in euro 4.071 annui.

4. In merito al riordino del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit si prevede la riduzione da 14 a 10 componenti.

Attualmente i compensi unitari dei componenti del Comitato sono i seguenti:

CARICA	COMP. ANNUO
Presidente	€ 36.152
Vicepresidente	€ 30.987
Consiglieri	€ 20.658
E' inoltre previsto un gettone di presenza di Euro 77 per ciascun componente del Consiglio Direttivo per un totale di Euro 1.078 a seduta.	

Sulla base dei predetti compensi unitari si rappresenta che la riduzione del numero dei componenti consente un risparmio complessivo di euro 82.632 annui per la spesa dei componenti, a cui si aggiungono i risparmi legati ai gettoni di presenza previsti per ciascuna seduta ed al rimborso spese per trasferte che, sulla base del dato storico medio, sono quantificabili complessivamente in ulteriori euro 15.760,80 per annualità di funzionamento.

*Amministrazioni proponenti:* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

*Titolo:* Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell'art. 26, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

## PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento concerne l'emanazione di un regolamento volto a riordinare la struttura organizzativa degli Enti parco, dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino, del Consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, nonché del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit. Il provvedimento si rende necessario per dare attuazione al combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede, in un più generale contesto di riordino della pubblica amministrazione, un'azione di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici non economici al fine di conseguire l'obiettivo governativo di ridurre la spesa pubblica e incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi. Il mancato intervento comporterebbe, ai sensi del citato articolo 26, l'automatica soppressione degli enti in argomento.

### 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni; legge 21 ottobre 1950, n. 991 di ricostituzione dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 di adeguamento ai principi della legge quadro sulle aree protette 6.12.1991, n. 394 della disciplina del predetto Ente; legge 24 aprile 1935, n. 740 recante istituzione del Parco nazionale dello Stelvio; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e dell'art. 35, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stato istituito il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871 recante istituzione dell'Ente parco nazionale del

Gran Paradiso; decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436 con il quale, ai sensi dell'art. 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, si è provveduto all'adeguamento della previgente disciplina del predetto ente ai principi della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394: decreti del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna; del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi; del 6 agosto 1993 istitutivo del Parco nazionale dei Monti Sibillini; del 15 novembre 1993, istitutivo del Parco nazionale del Pollino; del 23 novembre 1993, istitutivo del Parco nazionale della Val Grande; del 14 gennaio 1994 istitutivo del Parco nazionale dell'Aspromonte; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale della Majella; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale del Vesuvio; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale del Gargano; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano; del 17 maggio 1996 istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena; del 22 luglio 1996 istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano; del 6 ottobre 1999 istitutivo del Parco nazionale delle Cinque Terre; del 21 maggio 2001 istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano; del 3 ottobre 2002 istitutivo del Parco nazionale dell'Asinara; del 14 novembre 2002 Istitutivo del Parco nazionale della Sila; del 10 marzo 2004 istitutivo del Parco nazionale dell'Alta Murgia; del 4 aprile 2005 istitutivo del Parco nazionale del Circeo; dell'8 dicembre 2007 istitutivo del parco nazionale dell'Appennino Lucano – Vai d'Agri; regio decreto 14 giugno 1928, n. 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3228, istitutivo del Consorzio del Ticino e successivamente modificato col regio decreto legge 12 luglio 1938, n. 1297 convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 410; regio decreto 21 novembre 1938, n. 2010, istitutivo del Consorzio dell'Adda; regio decreto legge 4 febbraio 1929, n. 456, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1189 istitutivo del Consorzio dell'Oglio; decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, n. 532, che ha dichiarato i tre consorzi necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese e li ha inseriti nella cat. 4° della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70; art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001 - Istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna; Regolamento n. 880/92/CEE e Regolamento n. 1980/00/CE; Regolamento n. 1836/93/CEE e Regolamento n. 761/01/CE; decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413 e successive modificazioni, istitutivo del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit; articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il provvedimento incide sull'art. 9, commi 4 e 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; sul regio decreto 14 giugno 1928, n. 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3228, istitutivo del Consorzio del Ticino e successivamente modificato col regio decreto legge 12 luglio 1938, n. 1297 convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 410; sul regio decreto 21 novembre 1938, n. 2010, istitutivo del Consorzio dell'Adda; sul regio decreto legge 4 febbraio 1929, n. 456,

convertito nella legge 27 giugno 1924, n. 1189, istitutivo del Consorzio dell'Oglio; sull'art. 7 comma 1 primo periodo e 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001; sull'art. 2, commi 1 e 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

## PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

### PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre modificazioni alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; al regio decreto 14 giugno 1928, n. 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3228, istitutivo del Consorzio del Ticino e successivamente modificato col regio decreto legge 12 luglio 1938, n. 1297 convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 410; al regio decreto 21 novembre 1938, n. 2010, istitutivo del Consorzio dell'Adda; al regio decreto legge 4 febbraio 1929, n. 456, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1189, istitutivo del Consorzio dell'Oglio; al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001; al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento dispone l'abrogazione espressa dell'art. 9, commi 4 e 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; dell'art. 7, comma 1, primo periodo e dell'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001; dell'art. 2, commi 1 e 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413; dispone inoltre l'abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina degli organi dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino, prevista dall'art. 3 del presente regolamento.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

Agli effetti attuativi, l'art. 2 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da approvarsi ai sensi dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 previa intese con le regioni interessate, il riordino degli organi collegiali del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso; l'art. 6 prevede che gli statuti degli enti riordinati siano adeguati entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento, pena il commissariamento degli enti e che nei successivi sessanta giorni debbano essere nominati i componenti dei nuovi organi; il comma 3 dell'art. 6 prevede che nei sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento siano nominati i nuovi componenti del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit.



## SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

### 1) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.*

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni; legge 21 ottobre 1950, n. 991 di ricostituzione dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 di adeguamento ai principi della legge quadro sulle aree protette 6.12.1991, n. 394 della disciplina del predetto Ente; legge 24 aprile 1935, n. 740 recante istituzione del Parco nazionale dello Stelvio; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e dell'art. 35, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stato istituito il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871 recante istituzione dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso; decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436 con il quale, ai sensi dell'art 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, si è provveduto all'adeguamento della previgente disciplina del predetto ente ai principi della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394; decreti del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna; del 12 luglio 1993 istitutivo del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi; del 6 agosto 1993 istitutivo del Parco nazionale dei Monti Sibillini; del 15 novembre 1993 istitutivo del Parco nazionale del Pollino; del 23 novembre 1993 istitutivo del Parco nazionale della Val Grande; del 14 gennaio 1994 istitutivo del Parco nazionale dell'Aspromonte; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale della Majella; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale del Vesuvio; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale del Gargano; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano; del 17 maggio 1996 istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena; del 22 luglio 1996 istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano; del 6 ottobre 1999 istitutivo del Parco nazionale delle Cinque Terre; del 21 maggio 2001 istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano; del 3 ottobre 2002 istitutivo del Parco nazionale dell'Asinara; del 14 novembre 2002 Istitutivo del Parco nazionale della Sila; del 10 marzo 2004 istitutivo del Parco nazionale dell'Alta Murgia; del 4 aprile 2005 istitutivo del Parco nazionale del Circeo; dell'8 dicembre 2007 istitutivo del parco nazionale dell'Appennino Lucano – Vai d'Agri; regio decreto 14 giugno 1928, n. 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3228, istitutivo del Consorzio del Ticino e successivamente modificato col regio decreto legge 12 luglio 1938, n. 1297 convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 410; regio decreto 21 novembre 1938, n. 2010, istitutivo del Consorzio dell'Adda; regio decreto legge 4 febbraio 1929, n. 456, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1189 istitutivo del Consorzio

dell'Oglio; decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, n. 532, che ha dichiarato i tre consorzi necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese e li ha inseriti nella cat. 4<sup>a</sup> della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70; art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001 - Istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna; Regolamento n. 880/92/CEE e Regolamento n. 1980/00/CE; Regolamento n. 1836/93/CEE e Regolamento n. 761/01/CE; decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413 e successive modificazioni, istitutivo del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit; articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

- 2) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.*

Non si riscontrano particolari carenze o criticità nella vigente situazione normativa. L'esigenza di riordino strutturale degli enti, tuttavia, s'impone nell'ottica di evitare la soppressione automatica ex articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e si colloca, non di meno, nella prospettiva di una razionalizzazione strutturale volta alla contrazione delle spese di funzionamento e a conseguire obiettivi di maggiore efficienza.

- 3) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Il problema da risolvere discende dall'esigenza di evitare la soppressione automatica, ai sensi del citato articolo 26, in caso di mancata emanazione del regolamento di riordino.

- 4) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

Gli obiettivi realizzabili sono indicati al precedente paragrafo 2). Il grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato sulla base degli effettivi risparmi conseguiti nell'impiego delle risorse, nonché del miglioramento della qualità dei servizi resi dagli enti coinvolti nel riordino.

## SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Lo schema di regolamento è frutto di procedura di consultazione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli enti coinvolti e gli uffici interessati.

## SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

In relazione alla necessità di evitare la soppressione degli enti, secondo quanto previsto dal citato articolo 26 del D.L. 112 del 2008, si è valutato di escludere l'opzione di non intervento.

#### **SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Sono state valutate non perseguibili opzioni alternative.

#### **SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una contrazione delle spese di funzionamento delle P.A., perseguita con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Essa, infatti, consente di ridurre gli oneri di funzionamento degli enti in virtù delle contrazioni previste nella composizione degli organi collegiali.

#### **SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

Il regolamento non comporta alcun un impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

#### **SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

Le modalità attuative dell'intervento regolatorio non si discosteranno, sotto il profilo istituzionale, da quelle vigenti in esecuzione delle attuali fonti giuridiche.